



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa previdenziale N 2121/2033 promossa da:

SAN GIORGIO SOC COOP in liquidazione, con sede in Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, Corso Vittorio Emanuele 111 presso lo Studio degli Avv.ti S. Ambrosino e V. Lamanna che la rappresentano e difendono come da mandato di cui agli atti

OPPONENTE

CONTRO

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede centrale in Roma, in persona del suo Presidente e legale rapp.te pro tempore., anche quale mandatario di SCCI spa, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6R , rappresentato e difeso dall' Avv C Lo Scalzo come da procura di cui agli atti

AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv.to C. Corpino ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Cagliari, Via Tuveri 74, come da atti

OPPOSTI



OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento

CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE *Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: – in via cautelare:sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli e degli avvisi di addebito opposti;- in via principale- annullare e/o dichiarare nulla l'intimazione di pagamento n. 34820160002251046000 per inesistenza giuridica della notifica e, comunque per tutti i motivi di cui al punto 1) del presente ricorso; - annullare e/o dichiarare nullo l'avviso di addebito n. 34820160002251046000 causa decadenza della potestà impositiva dell'Inps e, comunque, per tutti i motivi di cui al punto 2)del presente ricorso e, per, l'effetto annullare e/o dichiarare nulla l'intimazione di pagamento n. 34820160002251046000. Con vittoria di compensi e spese (ivi espressamente compresi il contributo unificato e quelli della fase cautelare) del presente giudizio”*

CONCLUSIONI PER L'INPS: “*VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALEcontrariis reiectis - rigettare la domanda avversaria perché inammissibile e infondata in fatto ed in diritto; dichiarare, se del caso, il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto in ordine alle doglianze riguardanti i pretesi vizi dell'atto opposto. Vittoria di competenze legali”*

CONCLUSIONI PER AGENZIA ENTRATE e RISCOSSIONE “**VOGLIA IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:** 1. rigettare l'istanza cautelare di sospensione in quanto, oltre che per i motivi esposti in narrativa, priva del requisito richiesto per legge, ai fini della concessione, ovvero la sussistenza dei gravi motivi e, per l'effetto, revocare il provvedimento di sospensione emesso in data 03.08.2022; **NEL MERITO:** 2. *rigettare l'avverso ricorso, le avverse domande ed eccezioni in quanto infondate in fatto ed in diritto;* 3. per l'effetto, mandare assolta Agenzia delle Entrate Riscossione da ogni avversa pretesa; **IN OGNI CASO:** 4. con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore Avv. Carla Corpino ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato il 14.7.2022 la SAN GIORGIO soc coop in liquidazione, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 34820160002251046000, per l'importo di € 1.052.962,51 riferiti all'avviso di addebito n. 34820160002251046000, notificato il 24.05.2016, per un credito INPS relativo agli anni 2009-2013; all'avviso di avviso di addebito n. 34820190000006455000, notificato il 16.01.2019, per un credito INPS relativo all'anno 2014; all'avviso di addebito n. 34820190000149902000, notificato il 29.01.2019, per un credito INPS relativo all'anno 2018, all'avviso di addebito, n. 34820190007036952000, notificato il 24.12.2019, per un credito INPS relativo all'anno 2012.

Quali motivi di opposizione la società opponente ha, in primo luogo eccepito la inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione impugnata in quanto inviata da indirizzo Pec ("notifica.acc.liguria@pec.agenziariscossione.gov.it") non presente in alcuna banca data di pubblici registri dei domicili digitali delle amministrazioni pubbliche, richiamando il quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo all'art. 3-bis della L. 53/1994, rubricato "notificazione in modalità telematica", indicato come vincolante, nel combinato disposto delle norme istitutive dei pubblici registri e richiamando pronunce della Corte di Cassazione e della giurisprudenza tributaria sulla questione.

Ulteriormente, parte opponente, con riferimento all'avviso di addebito n. 34820160002251046000 ha eccepito l'intervenuta decadenza della potestà impositiva INPS, in quanto la relativa iscrizione a ruolo, ex art. 25 dlgs 46/99 avrebbe dovuto avvenire entro e non oltre il 31.12.2015, a fronte di una iscrizione, invece avvenuta il 23.5.2016, per un accertamento effettuato nel 2013 con notifica il 28.7.2014 e ha quindi concluso come in epigrafe

Si è costituito in giudizio l' INPS anche quale mandatario della SCCI spa, in primo luogo rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alla questione della ritenuta inesistenza della notifica dell'intimazione, in quanto atto riconducibile alla sfera di imputabilità dell'Agenzia, ulteriore opposta, in ogni caso richiamando il recente orientamento della Corte di Cassazione a Sezione Unite sul punto



In merito alla eccepita decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito recato dall'avviso di addebito n. 348 2016 00022510 46 l'Istituto ha ritenuto la eccezione inammissibile e, in subordine, infondata, atteso che detto avviso di addebito, regolarmente notificato, aveva già formato oggetto di ricorso in opposizione, sede nella quale la società avrebbe dovuto introdurre la questione della decadenza, sollevata solo nel presente giudizio e pertanto, tardiva. L'INPS ha in ogni caso evidenziato come anche l'eventuale decadenza non precluderebbe al giudice adito l'esame della pretesa creditoria dell'Istituto nel merito, accertamento già compiuto con favore nei confronti dell'Istituto

Si è costituita in giudizio anche la AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, in merito alla dedotti vizi di notifica dell'intimazione di pagamento, sostenendo l'inammissibilità del ricorso per mancata osservanza del termine previsto ex art 617 cpc per l'opposizione agli atti esecutivi, nel merito ribadendo, con il richiamo di giurisprudenza a sostegno, l'esistenza e piena validità della notifica in esame, in merito alla dedotta decadenza, eccependo il proprio difetto di legittimazione e ha quindi concluso come in epigrafe

La controversia è stata trattata in più udienze, senza ritenuta necessità di istruttoria e, all'esito, il 19.6.2023, definita con lettura del dispositivo.

E' opportuno in primo luogo chiarire, che, entrambe le parti opposte nel presente procedimento, risultano essere state correttamente convenute, con riferimento ad INPS attesa la titolarità del credito di cui all'intimazione impugnata e agli avvisi di addebito presupposti della stessa e l'AGENZIA ENTRATE e RISCOSSIONE, in quanto soggetto al quale devono intendersi esclusivamente riferibili le doglianze espresse in punto notifica. In ogni caso, non si tratta, nell'ipotesi, neppure di valutare, in senso proprio, l'eventuale difetto (parziale) di legittimazione passiva delle parti opposte, citate in conformità a quanto dedotto da parte opponente, ma di analizzare la fondatezza, nel merito, dei motivi di opposizione proposti nei loro confronti.

Alla luce della trattazione svolta il ricorso proposto si ritiene infondato e non merita quindi accoglimento

Entrambi i motivi di opposizione proposti da parte opponente vanno infatti disattesi



Esaminando le difese di parte opponente in punto notifica dell'atto di intimazione, detta parte ha prospettato l'inesistenza giuridica della notifica medesima e come tale, la difesa va esaminata.

In merito, deve essere evidenziato come la mancata deduzione di parte circa una possibile assenza dell'indirizzo dai pubblici elenchi, rende assai dubbia la qualificazione della notifica in oggetto come inesistente, dovendosi più correttamente fare riferimento ad una sua eventuale invalidità.

Ma anche sotto tale profilo, le doglianze di parte risulterebbero in ogni caso infondate in ragione dell'orientamento attuale della Corte di Cassazione sulla questione che può dirsi ormai consolidato e al si ritiene quindi di aderire integralmente.

Già nella pronuncia n 11052/2018, seppur riferendosi ad un diverso aspetto, la Suprema Corte aveva fatto puntuale riferimento, in una fattispecie comunque di analogo tenore a quella in esame, ai canoni di leale collaborazione e buona fede riferibili ai principi di cui agli artt 2 e 3 della Costituzione, come tali da escludere la rilevanza di violazioni formali che non arrechino effettive lesioni alla sfera giuridica degli interessati.

In esatti termini sulla questione ora in esame risulta poi la pronuncia, richiamata anche nelle difese delle parti opposte (Cass Sez Unite n. 15979/2022) che proprio in tema di utilizzo di un indirizzo di posta elettronica non risultante nei pubblici elenchi (nel caso in una notifica effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, ma il principio sotteso è del tutto identico) ha radicalmente escluso la nullità della stessa (a maggior ragione dovendosi escludere, pertanto, la inesistenza dedotta nel presente giudizio da parte opponente) laddove non risulti essere stato impedito al destinatario di svolgere le proprie difese compiutamente e senza incertezze in merito alla provenienza e all'oggetto di quanto notificato, ipotesi, sicuramente conforme alla fattispecie in esame, in cui parte opponente ha individuato il vizio senza nulla evidenziare con riguardo a eventuali conseguenze e ha sicuramente svolto le argomentazioni che intendeva svolgere.

La Corte, in tale occasione, ha anche opportunamente sottolineato come nel campo delle notifiche digitali, una maggiore rigidità formale sia richiesta rispetto all'individuazione dell'indirizzo del



soggetto destinatario della notifica, che ha uno specifico onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche rispetto a quello del mittente.

In tempi ancora più recenti (Cass n. 182/2023) la Corte, ha ribadito integralmente tali statuizioni con riferimento ad una notifica da parte dell'Agenzia anche oggi opposta, in particolare osservando come", la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito".

Il primo motivo di opposizione proposto dall'opponente va quindi integralmente disatteso.

Ad identiche conclusioni si perviene, con riferimento all'ulteriore motivo di opposizione, relativo alla dedotta decadenza nell'attività di iscrizione a ruolo del credito, vantato da INPS, con riguardo all'avviso di addebito n. 34820160002251046000, per € 1.046.236,41.

Preliminarmente, sul punto, e come, nuovamente reso chiaro dalla Corte di Cassazione (cfr la recente Cass, ordinanza n 24134/2021) anche qualora tale decadenza si fosse verificata, non sussisterebbe alcuna preclusione, per il giudice adito, nell'accertare in ogni caso la sussistenza del credito vantato dall'ente previdenziale, sul punto evidenziandosi come detto credito, nel presente giudizio non sia stato sottoposto ad alcuna censura di merito, dovendosi pertanto concludere per la sua definitiva intangibilità.

Ancor prima, però, deve evidenziarsi, per quanto documentato da INPS, come l'avviso di addebito a cui si riferisce l'eccezione, abbia già formato oggetto di impugnazione in un precedente procedimento (cfr doc 4 e 5 produzioni INPS) a seguito di notifica dell'avviso come dichiarata in atti, avendo in ciò parte opponente esaurito in tale vicenda processuale e nei termini perentori previsti ogni possibilità di ulteriore opposizione all'avviso di addebito medesimo, non ulteriormente, pertanto, proponibile, in particolare, nella presente sede.



Per quanto precede, non avendo parte opponente proposto alcun altro motivo di doglianza ulteriore rispetto a quelli esaminati, né di rilevanza diretta, né riflessa, sull'intimazione oggetto del giudizio, l'opposizione proposta va complessivamente respinta, essendo risultata infondata sotto ogni profilo. Le spese di lite seguono la soccombenza, e, pertanto, parte opponente va condannata al loro rimborso in favore sia di INPS, sia dell'AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE resistente, liquidate nella misura di cui al dispositivo. In merito alle spese di lite di parte AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE deve intendersi prevista la distrazione in favore del difensore, Avv. Corpino, conformemente alla richiesta ex art 93 cpc di cui alle conclusioni di parte.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa Respinge l'opposizione;

condanna parte opponente a rimborsare alle altre parti le spese del processo che liquida complessivamente in € 12000,00 per compensi, oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte opposta

ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 429 cpc riserva il deposito dei motivi in 60 giorni

Genova, 19/06/2023

Il Giudice

Maria Giovanna Dito

